

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3696

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLASANTO, QUINTIERI, RADI, BERRY, GUERRIERI FILIPPO,
BIANCHI FORTUNATO, CANESTRARI**

Presentata il 29 marzo 1962

**Modifiche ed integrazioni alla legge 5 marzo 1961, n. 90,
sullo stato giuridico degli operai dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione riguarda modifiche ed integrazioni alla legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato, la quale legge, pur essendo stata accolta con favore dalla categoria interessata, non ha però completamente sanato taluni gravi lacune che la presente proposta di legge intende colmare.

È vero che una completa e definitiva sistemazione del personale operaio si potrebbe ottenere istituendo delle apposite carriere tecniche, ove verrebbe transitato il personale stesso, in modo che possa conseguire gli identici diritti del personale impiegatizio, ma è pur vero che certe sperequazioni quivi denunciate rivestono un carattere di estrema urgenza.

È appunto in attesa di una generale revisione della materia ed in vista di una efficiente riforma della Amministrazione dello Stato che abbiamo inteso contenere la presente proposta nei limiti delle modifiche più sentite, accogliendo solamente indifferibili istanze della categoria interessata.

Le principali modifiche riguardano la retribuzione, l'orario di lavoro, il passaggio di

categoria, i congedi ordinario e straordinario, le assenze per infermità e per infortunio, il riconoscimento di periodi precedentemente prestati in posizione diversa, il trattamento di quiescenza e la sistemazione degli allievi operai e del personale giornaliero.

In modo particolare la presente proposta prevede quanto segue:

attribuire agli operai una retribuzione fissa mensile;

parificare i coefficienti di retribuzione al personale delle carriere esecutive;

ridurre l'orario normale di lavoro da 46 a 40 ore settimanali;

inquadrare a categoria superiore l'operaio che espliciti di fatto per un dato periodo le mansioni inerenti;

modificare il trattamento di malattia ed i congedi ordinari e straordinari, specie in caso di infermità od infortunio;

riconoscere gli scatti biennali dalla data di assunzione a tutto il personale operaio rimasto escluso, sia esso proveniente dagli operai temporanei che dagli operai giornalieri, con mansioni di ufficio o di mestiere;

assumere in soprannumero gli allievi operai che sono stati giudicati idonei ed il

personale giornaliero, comunque assunto, denominato e retribuito;

modificare il trattamento di quiescenza.

Onorevoli colleghi! La presente proposta risponde ad indilazionabili esigenze di carattere economico, giuridico e sociale.

Con l'approvazione di essa si compirà un ulteriore effettivo passo avanti sul cammino che deve portare gradualmente gli operai sullo stesso piano degli impiegati.

Confido, onorevoli colleghi, che la proposta di che trattasi trovi il vostro pieno accoglimento, sia perché diretta ad elevare

la posizione morale e materiale di personale che ha dato prova di attaccamento allo Stato e che si è meritato, per il suo alto grado di qualificazione e capacità professionale, la stima ed il riconoscimento del Paese e degli esperti tecnici di altre Nazioni, sia per i benefici riflessi per un maggior afflusso dei giovani nelle scuole tecniche professionali, poiché si contribuirà al superamento di una mentalità ancora, purtroppo, largamente diffusa, che attribuisce all'operaio una dignità morale e professionale minore di quella dell'impiegato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Trattamento economico).

Agli operai è attribuita una retribuzione fissa mensile, pari ad un dodicesimo di quella annua di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive variazioni.

ART. 2.

La misura della retribuzione ragguagliata a giornata, agli effetti dei compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del guadagno di cottimo, è pari al trecentododicesimo di quella annua.

Il lavoro straordinario deve essere retribuito con la paga in godimento, aumentata delle seguenti percentuali:

7,50 per cento se prestato nelle prime 2 ore dopo l'orario normale di lavoro;

10 per cento per le ore successive e fino all'inizio del lavoro notturno;

15 per cento per le ore notturne e nei giorni festivi.

Per le ore notturne s'intendono i turni effettuati dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.

ART. 3.

(Aumenti anticipati).

Ai più meritevoli tra gli operai che hanno riportato il giudizio complessivo di « ottimo » nell'ultimo anno può essere concesso, su proposta motivata del Consiglio di amministra-

zione, l'aumento periodico di retribuzione con anticipazione di un anno del periodo prescritto per conseguirlo.

L'operaio può fruire nella categoria di appartenenza una sola volta del beneficio previsto nel precedente comma; il numero degli operai ai quali può essere attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna categoria, il venti per cento degli operai appartenenti alla categoria medesima.

ART. 4.

(Coefficienti retributivi).

I coefficienti di retribuzione degli operai dello Stato vengono così modificati:

Capi operai, passano dal coefficiente 193 al coefficiente 271;

1^a categoria specializzati, passano dal coefficiente 167 al coefficiente 229;

2^a categoria qualificati, passano dal coefficiente 157 al coefficiente 202;

3^a categoria comuni, passano dal coefficiente 151 al coefficiente 180;

4^a categoria manovali, passano dal coefficiente 148 al coefficiente 178;

5^a categoria operaie, passano dal coefficiente 139 al coefficiente 167;

6^a categoria apprendiste, passano dal coefficiente 125 al coefficiente 150;

ART. 5.

(Passaggio di categoria).

L'operaio che espliciti di fatto, per il periodo di almeno un anno, anche se discontinuo, mansioni di categoria superiore, viene inquadrato, man mano che si rendono posti vacanti, nella categoria corrispondente alle mansioni svolte.

ART. 6.

(Orario di lavoro).

L'orario normale di lavoro è di quaranta ore effettive settimanali ripartite in otto ore per tutti i giorni feriali, eccetto il sabato.

ART. 7.

(Congedo ordinario).

L'operaio in servizio da almeno un anno ha diritto ad un congedo ordinario annuale della durata di 30 giorni, compresi i giorni festivi.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 90 è abrogato.

ART. 8.

(Congedo straordinario).

Il congedo straordinario compete di diritto quando l'operaio debba sostenere esami o, qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, comprese le cure balneo-termali.

ART. 9.

(Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità non dipendente da causa di servizio).

L'operaio assente dal servizio per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ha diritto a tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori, per i primi sei mesi ed alla metà degli assegni medesimi per i successivi sei mesi, conservando integralmente le quote di aggiunta di famiglia.

Qualora l'assenza dal servizio dipenda da infortunio sul lavoro o da malattia professionale o da malattia contratta per causa di servizio, l'operaio ha diritto, fino ad un massimo di dodici mesi, a tutti gli assegni di cui al precedente comma, diminuiti dell'indennità giornaliera corrisposta dall'Istituto assicuratore.

Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì a carico della Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in Istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'operaio.

Avverso le deliberazioni del Collegio medico e delle Commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603, e 15 aprile 1928, n. 1024, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, gli operai possano esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati.

ART. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni vigenti sulla concessione ai salariati dell'indennità di malattia e per gravidanze e puerperio da parte dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i dipen-

denti statali e cessa il contributo del 2 per cento per la gestione indennità ed assegni ai salariati.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, verranno trasferite alla gestione assistenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attività e le passività della gestione indennità ed assegni ai salariati.

Con il decreto di cui al precedente comma verranno altresì emanate le norme transitorie necessarie per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema d'indennità a favore degli operai dello Stato.

ART. 11.

L'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, viene così modificato:

« Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale, da data non posteriore al 29 marzo 1961.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di servizio, anche se discontinuo, con mansioni di natura non salariale, prestato anteriormente all'inquadramento nelle categorie impiegatizie, è riconosciuto valido per intero agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione e per metà ai fini dell'anzianità necessaria per il collocamento nei ruoli aggiunti ».

ART. 12.

Agli operai giornalieri che conseguono la nomina ad operai permanenti in base all'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuta ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di paga, il servizio precedentemente prestato, anche se discontinuo.

ART. 13.

I salariati non di ruolo che non vengono transitati negli operai permanenti rimangono nell'attuale posizione (operai temporanei o incaricati provvisori) fino al raggiungimento dei limiti di età.

ART. 14.

L'articolo 74 della legge 5 marzo 1961, n. 90, viene così modificato:

« Gli allievi operai, che hanno partecipato con profitto ai corsi presso le Scuole allievi operai degli Stabilimenti militari, vengono nominati in soprannumero operai permanenti entro 60 giorni dalla data della presente legge ».

ART. 15.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale giornaliero, comunque assunto, denominato e retribuito, in servizio alla data del 29 marzo 1961, che abbia prestato un servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, anche se discontinuo, viene collocato nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione cui appartiene.

Al personale giornaliero che espleta mansioni di natura non salariale vengono estese, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dell'articolo 11 della presente legge.

ART. 16.

Agli operai che riscattano una parte del servizio precedentemente prestato per raggiungere la pensione minima dello Stato viene mantenuto, ai fini della liquidazione della pensione dell'I. N. P. S., l'intero periodo contributivo, compresa la parte riscattata.

ART. 17.

I benefici previsti dal 1° comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, vengono estesi anche agli operai che abbiano ottenuto la nomina a posto di ruolo anteriormente alla data del 1° luglio 1956, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Al 2° comma dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, vanno aggiunte le seguenti parole: « e del 2° comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

ART. 18.

Per gli impiegati civili e per gli operai, l'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non si applica nel caso che gli interessati abbiano liquidato o liquidino pensione di invalidità.